

CASSAZIONE
SS.UU. CIVILI

9 LUGLIO 1992 N. 8389

PRESIDENTE: ZUCCONI GALLI

RELATORE: ROCCHI

PARTI: RAI

(Avv. Pace, Fusi, Gambino)

CANALE 5

(Avv. Vaccarella, Dotti)

SIPRA

(Avv. Geremia,
Grande Stevens)

**Radiotelevisione •
Concessionaria pubblica •
Diffusione di dati di ascolto
non affidabili • Azione di
concorrenza sleale •
Competenza • Regolamento
preventivo di giurisdizione •
Inammissibilità**

La domanda proposta da società private di emissione televisiva nei confronti della società concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo per ottenerne l'affermazione di responsabilità in relazione a pretesi atti di concorrenza sleale, realizzati mediante le rilevazioni di dati di ascolto con sistemi impropri o non affidabili e me-

diante la loro successiva diffusione presso il pubblico e gli utenti di pubblicità, al fine di ottenere un maggior afflusso pubblicitario, non comporta accertamenti in ordine a poteri autoritativi dell'autorità amministrativa o della concessionaria esclusiva del servizio suddetto, attenendo a comportamenti lesivi nello svolgimento di un'attività esclusivamente privata, con la conseguenza che ogni questione sulla sussistenza delle situazioni giuridiche soggettive vantate dal preteso danneggiato, appartiene al merito e non può formare oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione, notificato il 10 maggio 1985, alcune società del gruppo Fininvest, ed, in particolare le imprese titolari dei circuiti televisivi nazionali « Canale 5 », « Retequattro », « Italia Uno », « Publitalia '80 », convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAI, assumendo che i « networks » del gruppo Fininvest avevano subito ingenti danni (dell'ordine di 250 miliardi di lire) in conseguenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalla RAI attraverso l'effettuazione di rilevazioni dei dati di ascolto mediante il sistema elettronico « meter ». In tale premessa, le società attrici, chiedevano che venisse inibito alla convenuta la rilevazione, a mezzo del proprio meter, dei dati di ascolto relativi alle emittenti delle attrici, che si ordinasse la disattivazione delle apparecchiature Meter RAI, che si inibisse l'uso dei dati di ascolto rilevati dal sistema meter della RAI, di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni.

La RAI si costituiva, resistendo alle richieste delle attrici e spiegando domanda riconvenzionale. Non essendo stata la causa ancora decisa nel

* L'ostruzionistico regolamento di giurisdizione nasce dall'inibitoria concessa da Trib. Roma 13 luglio 1985 (in questa *Rivista*, 1986, 148) (e integrata da Trib. Roma 20 luglio 1985, *ivi*, 151) nei confronti della

RAI con la quale veniva vietata a questa la diffusione di rilevazioni non attendibili dei dati di ascolto ed il superamento del « tetto » pubblicitario imposto dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

merito in primo grado, la RAI propone ricorso alle SS.UU. civili per il regolamento preventivo della giurisdizione chiedendo, sulla base di tre motivi, che venga affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; resistono con controricorso le attrici; aderisce al ricorso la S.p.A. «SI-PRA». Le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI. — Con il primo motivo, la RAI assume che, — venuta meno, con il 31 dicembre 1985, la normativa di cui all'art. 3 legge n. 807/1984 — l'eventuale accoglimento da parte del magistrato di merito, delle domande proposte dai circuiti televisivi «Canale 5», «Retequattro», «Italia Uno», avrebbe comportato una inammissibile affermazione della esistenza di un diritto soggettivo in capo ai «networks» privati, nonché una illegittima invasione nel campo della concessione in esclusiva (riservato alla RAI) del servizio radiodiffusione via etere su scala nazionale (al riguardo la RAI richiama le sentenze nn. 6335, 6336, 6337 di questa Corte). In particolare, secondo la RAI, scaduto il c.d. decreto Berlusconi-ter, i circuiti televisivi in questione si trovano ad operare in una situazione di assoluta illiceità, essendo l'attività delle imprese private, che operano nel settore, nuovamente regolata, in modo esclusivo, dalla normativa del codice postale e dalla legge 103/1975: situazione a fronte della quale è impensabile l'esistenza di un diritto soggettivo.

Con il secondo motivo, la RAI assume che il difetto di giurisdizione del Tribunale adito discende, altresì, dalla possibilità che la pronuncia venga ad incidere sul diritto di essa RAI di effettuare rilevazioni dei dati di ascolto, come pure sul corrispondente diritto della Commissione parlamentare di vigilanza di acquisire i dati stessi.

Con il terzo motivo, la RAI, deduce che ove la normativa di cui all'art. 3, comma 3 del d.l. 807/84 si consideri tuttora operante in attesa della futura legge di riforma del sistema radiotelevisivo, la norma in questione non può, per la sua intrinseca incostituzionalità (sottolineata dalla Corte Costituzionale al par. 24 della sent. 826/1988), godere di una ulteriore surrettizia estensione temporale, la quale le farebbe assumere carattere definitivo.

I motivi proposti, che possono essere unitariamente trattati, sono privi di fondamento secondo le proposizioni che seguono.

Deve innanzitutto precisarsi che la domanda attualmente proposta dalle attrici, è intesa ad ottenere la condanna della RAI al risarcimento dei danni causati dalla (pretesa) concorrenza sleale posta in essere con il rilevamento e la diffusione di notizie non veritiere in punto di indici di ascolto delle emittenti attrici, ai fini della acquisizione di spazi pubblicitari e all'inibizione di tale comportamento.

Orbene, non sembra che, nella specie, si tratti di confrontare la situazione giuridica di un'emittente o di un gruppo di emittenti con il pubblico potere, in riferimento all'esplicazione dell'attività privata di emittenza televisiva; e neppure sembra porsi il quesito se l'uso dei poteri della P.A. nel settore dell'emittenza televisiva sia sindacabile come molestia o come attività illegittima in quanto lesiva di un interesse, legittimo.

Si tratta, piuttosto, di tutelare la libera esplicazione, da parte delle emittenti televisive private, della attività (consentita entro i limiti dell'autorizzazione legale) di acquisizione della pubblicità televisiva, in concorrenza con tutti gli altri soggetti (del pari abilitati), che operano nel sistema, secondo una logica paritaria.

Orbene, se così è, la pretesa fatta valere nel giudizio di merito non è intesa ad insorgere contro un provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia disposto la chiusura degli impianti privati, o a chiedere la tutela dell'esercizio televisivo privato di fronte a molestie non tradotte in provvedimenti, che si assumano poste in essere dalla P.A. o dalla RAI, concessionaria del servizio radiotelevisivo nazionale, previo accertamento della legittimità del detto esercizio: con la conseguenza che non sono applicabili alla specie i principi affermati dalle sentenze di questa Corte nn. 6335, 6336 e 6337, richiamate dalla RAI nel ricorso per regolamento, in quanto principi resi a fronte di posizioni soggettive di interesse legittimo, correlate ai pubblici poteri in tema di autorizzazione e controllo delle emittenze locali, posizioni soggettive che risultano estranee al *petitum* sostanziale espresso con la domanda in esame.

Il presente regolamento va, dunque, risolto, partendo dal presupposto che la RAI è chiamata nella fattispecie presente a rispondere di pretesi atti di concorrenza sleale realizzata mediante la rilevazione di dati di ascolto televisivo con sistemi impropri o non affidabili e mediante la loro successiva diffusione presso il pubblico e gli utenti di pubblicità, ai fini dell'acquisizione di un maggior afflusso pubblicitario.

Orbene, la raccolta e la diffusione dei detti dati non sembra costituire un'ipotesi di intervento comunque ricollegabile ai poteri autoritativi dell'autorità amministrativa o della concessionaria esclusiva del servizio radiotelevisivo nazionale, nel settore autovisivo, ma piuttosto integrare, almeno in astratto, un'ipotesi di comportamento lesivo dello svolgimento di un'attività della concessionaria del servizio pubblico, ma svolta da quest'ultima in chiave esclusivamente privatistica. Da qui, l'attrazione del caso di specie nell'ambito della disciplina dell'art. 2598 cod. civ., che è, appunto, norma dettata a tutela del diritto di ogni imprenditore in regime privatistico a non subire il danno derivante da atti di concorrenza sleale.

In tale prospettiva, appare evidente che, trattandosi di controversia tra privati, negare, come fa parte ricorrente, la giurisdizione dell'AGO significa negare la giurisdizione *tout court*, per difetto di una situazione tutelabile, e, quindi, far rientrare la fattispecie, sempre secondo l'assunto, nel quadro del difetto assoluto di giurisdizione.

Orbene, è noto al riguardo, l'orientamento di questa Corte, secondo cui, nelle controversie tra privati, le questioni attinenti alla pretesa inesistenza di una norma astrattamente idonea al riconoscimento ed alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio attengono al merito e non alla competenza giurisdizionale del giudice adito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che sia proposto per sollevare le suddette questioni (vedi, in termini, Cass. 5449/87).

È appena il caso di aggiungere, in riferimento particolare al secondo motivo, che la domanda attrice non attiene all'accertamento dei dati di ascolto e di gradimento ad opera della Commissione parlamentare né all'attività di controllo della concessionaria sulla ricezione dei propri programmi, tendendosi con l'azione proposta a contestare alla convenuta, come già rilevato, attività inerenti a fatti diversi, consistenti, come visto, nella diffusione presso il pubblico e gli utenti di pubblicità dei dati di ascolto relativi alle emittenti attrici, previa rilevazione con un sistema tendente, secondo l'assunto, a prospettare comparazioni errate, ingenerando discredito.

Rimane assorbita la prospettata questione di costituzionalità.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Unite Civili — dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di L. 12.233.000 di cui L. 12.000.000 per onorari.